

Import e carbonio, Pmi obbligate solo a segnalare

Adempimenti

Plafond annuale di 50 tonnellate nell'importazione di beni

Si riduce la platea dei soggetti alla normativa Cbam

Fulvio Liberatore
Benedetto Santacroce

Dal 1° gennaio 2026 saranno semplificati gli adempimenti di monitoraggio e comunicazione dovuti alla normativa Cbam, vale a dire il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che impone obblighi agli importatori di alcuni beni rientranti in sei categorie (acciaio, alluminio, fertilizzanti e concimi, cemento, energia elettrica e idrogeno) con una ampia riduzione dei soggetti interessati. Questi sono gli effetti dovuti alla pubblicazione del 17 ottobre 2025 del regolamento Ue 2025/2083 che modifica il regolamento (Ue) di base 2023/956 e recepisce le semplificazioni proposte nel pacchetto Omnibus I dalla Commissione europea nel febbraio 2025.

Fino al 1° gennaio 2026 resta in vigore il regolamento 2023/1773, il cui obblighi si esauriranno con la presentazione dell'ultimo report trimestrale del 2025, ossia il 31 gennaio 2026.

Tra le modifiche più rilevanti vanno evidenziate:

1 l'introduzione di una soglia *de minimis* di 50 tonnellate di massa cumulativa netta per anno sotto la quale, salvo che per l'idrogeno e l'energia elettrica, le importazioni

di merci Cbam saranno assoggettate solo all'obbligo di segnalazione di tale condizione nella relativa dichiarazione doganale;

2 la possibilità, nel caso di superamento della soglia *de minimis* nel corso del 2026, di poter continuare ad importare merci Cbam senza aver già ottenuto la qualifica di «dichiarante autorizzato Cbam», purché la relativa domanda sia stata presentata entro il 31 marzo 2026;

3 il fatto che i certificati Cbam - obbligatori per l'importazione di merci Cbam - saranno acquistabili, anche a copertura delle importazioni del 2026, a partire dal 1° febbraio 2027;

4 l'obbligo, per coloro che agiscono come rappresentanti doganali indiretti per la presentazione di dichiarazioni doganali relative a merci Cbam, di aver ottenuto, anche nel caso di rappresentanza per importatori *de minimis*, lo status di "dichiarante autorizzato Cbam", assumendo-

sene tutti i relativi obblighi;

5 la possibilità, per un dichiarante Cbam autorizzato, di delegare, per la presentazione delle dichiarazioni annuali riepilogative Cbam, una persona che agisce in suo nome e per suo conto, rimanendo responsabile dell'adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento;

6 lo spostamento del termine per la presentazione della dichiarazione Cbam annuale e quello per la restituzione dei certificati dal 31 maggio al 30 settembre di ogni anno successivo all'anno di importazione delle merci (dal 2027 per l'anno 2026).

Tra le novità a carattere più generale, vanno poi ricordate: la possibile mitigazione delle sanzioni (ad esempio, per la mancata restituzione dei certificati se il problema deriva da informazioni inesatte fornite da un terzo); la possibilità per gli operatori di scegliere, caso per caso, se utilizzare i valori effettivi oppure quelli di default; la rimozione dell'obbligo di consultazione preventiva tra le diverse autorità competenti per la verifica del rispetto dei requisiti per l'accesso allo status di Dichiarante autorizzato Cbam.

Per l'accesso a tale status, le modifiche apportate dal regolamento sono già state "incorporate" nel portale per la richiesta: a partire dal 20 di ottobre esse diventano anche giuridicamente vincolanti (ad esempio, l'obbligo di inserire, se del caso, il numero di autorizzazione Ae del richiedente).

Inoltre, nel caso di acquisti frazionati sulla base di accordi «non genuini» con il venditore (cioè volti esclusivamente a evitare il superamento della soglia, senza valide basi commerciali), si incorrerà nelle pesanti sanzioni previste per le gravi violazioni del regolamento.

Obblighi di monitoraggio e comunicazione snelliti a partire dal 1° gennaio 2026